

COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 2-/2017

COMUNE DI PIANEZZE (VI) Ufficio di Registratura		
Anno <u>2017</u> Titolo <u>2</u> Classe <u>11</u> Fascicolo <u>1</u>		
N. <u>6506</u>	29 NOV. 2017	
UOR <u>Seg.</u>	CC	RPA

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020

Il sottoscritto dott. Facincani Cristiano, in qualità di revisore dei conti di codesto comune, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 9/11/2017,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

rilevato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 28/11/2017, avente ad oggetto " Dichiarazione insussistenza eccedenze. Conferma dotazione organica e Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020";

preso atto che l'Ente:

- ha confermato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nella tabella riportata nella proposta deliberativa;

rilevato che:

- sono confermati anche per l'anno 2018 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2017;

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013: € 441.817,40**
- **Previsione 2018 € 437.542,95**
- **Per gli anni 2018 2019 2020 non sono previste nuove assunzioni di personale.**
 - che è stato preventivamente approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 con delibera di Giunta n. 11/2016 ;
 - visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente competente, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

e s p r i m e

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 28/11/2017, avente ad oggetto " Dichiarazione insussistenza eccedenze. Conferma dotazione organica e Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020

Si raccomanda altresì , che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale per il triennio 2018/2020 , venga effettuata una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia.

Villafranca di Verona VR li 28/11/2017

L'Organo di Revisione

Dot. Cristiano Facincani

